SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 188

GAZZETTA  UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 agosto 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministro per il coordinamento della protezione civile

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Genova

Università di Palermo

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233.

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.

2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 9 per cento.

3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.

5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.

6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.

8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.

Art. 2.

(Versamento dei contributi)

1. Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sè e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa.

2. I contributi previdenziali calcolati ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 e quelli di cui alla legge 4 giugno 1973, n. 311, sono versati in quattro rate uguali, a scadenza trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare al quale si riferiscono. I conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3 sono versati in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno.

3. Il contributo di risanamento dovuto dagli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi del primo comma dell'articolo 21 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, resta acquisito alle gestioni predette sin dalla sua istituzione.

Art. 3.

(Prosecuzione volontaria)

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella A allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione, ai sensi dell'articolo 1, negli ultimi tre anni di lavoro. Per i periodi di contribuzione volontaria anteriori al 1° luglio 1990 si tiene conto dei redditi di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 5.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è pari al risultato che si ottiene applicando al reddito medio imponibile di cui al comma 1 le aliquote previste all'articolo 1. I redditi di cui alla citata tabella A sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, con riferimento al valore aggiornato del livello minimo imponibile, di cui al comma 3 dell'articolo 1, e al valore aggiornato del limite massimo di retribuzione annua pensionabile, cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Le sei classi di reddito intermedie tra i suddetti valori sono costruite con conseguenti adeguamenti di pari ampiezza.

Art. 4.

(Anagrafe delle aziende)

1. Le amministrazioni, competenti a rilasciare le licenze e le autorizzazioni o a tenere i registri e gli albi di cui all'articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, comunicano alla commissione provinciale per l'accertamento e la compilazione degli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali e all'INPS, entro trenta giorni, il rilascio della licenza o della autorizzazione o l'iscrizione nell'albo o registro suddetti e ogni altra notizia riguardante l'inizio, la sospensione, la variazione o la cessazione di attività dell'azienda.

2. Qualora i dati di cui al comma 1 si riferiscano all'attività artigiana, sono comunicati, nei medesimi termini, dalle amministrazioni competenti alla commissione provinciale per l'artigianato e all'INPS.

Art. 5.

(Pensione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alle gestioni di cui all'articolo 1 è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato, per ciascun soggetto assicurato, ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella C annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Le disposizioni sul calcolo delle pensioni, introdotte dall'articolo 6, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono abrogate.

4. Per la determinazione della misura delle pensioni nel caso in cui il reddito imponibile ecceda il limite massimo pensionabile di cui al comma 4 dell'articolo 1 si applicano, sulla parte eccedente e fino a concorrenza dell'importo preso in considerazione ai fini del versamento dei contributi, le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le corrispondenti percentuali di commisurazione ivi previste.

5. La pensione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è integrabile al trattamento minimo.

6. Il reddito annuo di impresa di cui all'articolo 1 è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

7. Il reddito preso a base per i familiari coadiuvanti e coadiutori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 1.

8. In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef, ovvero in presenza di un reddito inferiore al livello minimo imponibile di cui al comma 3 dell'articolo 1, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito di ammontare pari al predetto livello.

9. I periodi di contribuzione accreditati alle gestioni di cui all'articolo 1 in epoca anteriore al 1° gennaio 1982 vengono computati ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, considerando coperti i periodi stessi, per ciascuno degli anni di iscrizione alle gestioni, con un reddito, da attribuire al titolare di impresa ed a ciascuno dei familiari collaboratori, pari a quello indicato nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali.

10. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990, il reddito da attribuire ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, ripartito con i criteri previsti al comma 5 del medesimo articolo, è quello corrispondente alla quota di imponibile che si ricava considerando versato in base alla aliquota del 12 per cento il contributo in cifra fissa e in percentuale dovuto per l'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per ciascuno degli anni predetti. Con effetto dal 1° luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990.

11. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo se più favorevole l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti)

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 della presente legge per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi prevista anche

ai supplementi di pensione da liquidare, a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Art. 7.

(Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella D;

b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.

5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella D è determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna fascia è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonchè il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai

ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera *b*), sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed ai superstiti, o dell'assegno di invalidità, non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.

10. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.

Art. 8.

(Pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° luglio 1990, in favore degli iscritti alla gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito pensionabile.

2. La misura massima della percentuale di commisurazione della pensione al reddito di cui al comma 1 è stabilita nell'80 per cento. Le misure intermedie della percentuale prevista sono pari a quelle determinate nella tabella *C* annessa alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il reddito di cui al comma 1 è pari alla media dei redditi determinati ai sensi dell'articolo 7, relativi agli ultimi dieci anni coperti da contribuzione o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione.

4. Il reddito relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

5. Per ciascuno degli anni anteriori al 1990 e per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990 si tiene conto, per gli iscritti alla gestione in attività alla data del 1° luglio 1990, di un reddito di importo pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 7 per il primo anno di applicazione della legge. Per gli iscritti che hanno cessato l'attività anteriormente alla predetta data del 1° luglio 1990 si tiene conto del reddito attribuibile per l'anno 1990 alle unità appartenenti alle aziende classificate nella prima fascia di reddito della tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai fini della rivalutazione di cui al comma 4, i redditi degli anni anteriori al 1989 sono valutati alla stessa stregua del reddito dell'anno 1990.

7. La pensione è integrabile al trattamento minimo secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e negli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

8. Le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1982 e il 30 giugno 1990 sono riliquidate, con effetto dal 1° luglio 1990, secondo le disposizioni della presente legge, se più favorevoli. Per le pensioni aventi decorrenza compresa tra il 1° luglio 1990 ed il 31 dicembre 1995 è fatto salvo, se più favorevole, l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni)

1. Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 8 per le pensioni

autonome a carico della gestione medesima, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al comma 2 dell'articolo 7 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso

Art. 10.

(*Prosecuzione volontaria*)

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono iscritti ai fini dei versamenti volontari nella tabella E allegata alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro determinati ai sensi dell'articolo 7. Ai fini della determinazione della predetta media, per i periodi anteriori al 1° luglio 1988, si tiene conto dei redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8.

2. L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è determinato applicando al reddito medio della classe stessa l'aliquota contributiva in misura intera vigente per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella gestione di cui al comma 1 dell'articolo 7. L'importo del contributo volontario minimo non può, comunque, essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni, ragguagliato a mese.

3. Gli assicurati autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente al 1° luglio 1990 sono inseriti nella prima classe di reddito della citata tabella E.

4. A decorrere dall'anno 1991 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno i redditi di cui alla citata tabella E sono aumentati in misura pari all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istat per l'anno precedente ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Art. 11.

(*Riscatto contributi dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961*)

1. Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicurati ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con una attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, è data facoltà di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

2. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 1991.

Art. 12.

(*Pensione indiretta o di reversibilità*)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i superstiti indicati all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta

o di reversibilità a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970.

2. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. Il diritto all'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 è dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.

Art. 13.

(Imprenditori agricoli a titolo principale)

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 le disposizioni della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese a tutti gli imprenditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Ai soggetti di cui al presente articolo non si applica la norma in deroga prevista dall'articolo 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, come modificato dall'articolo 24 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 14.

(Classificazione delle aziende)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'articolo 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

2. La dichiarazione, con l'assunzione di responsabilità da parte dell'interessato, deve essere compilata su modello predisposto dallo SCAU e corredata dalla situazione di famiglia, dai redditi agrari relativi alle singole partite, nonchè dal totale degli stessi redditi. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la dichiarazione deve essere presentata, in caso di prima iscrizione o di variazione nella composizione familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività o della intervenuta variazione.

3. Sulla base di tali dichiarazioni, l'ufficio provinciale dello SCAU procede alla classificazione delle aziende, informandone i titolari dichiaranti.

4. L'ufficio provinciale dello SCAU, sulla base delle situazioni aziendali esistenti e di altri accertamenti, provvederà a rettificare la classificazione delle aziende che avessero presentato dichiarazioni infondate, dandone comunicazione agli interessati.

5. I titolari delle aziende che hanno ricevuto comunicazione di rettifica delle classificazioni possono presentare ricorso entro sessanta giorni alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Art. 15.

(Commissione di accertamento e verifica)

1. Ai fini del controllo dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè degli impren-

ditori agricoli a titolo principale, di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi della presente legge, è costituita, presso l'ispettorato provinciale del lavoro, una commissione della quale fanno parte:

a) il dirigente dell'ispettorato provinciale del lavoro, o in sua sostituzione un funzionario da esso delegato, che la presiede;

b) il direttore dell'ufficio provinciale dello SCAU;

c) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INPS;

d) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'INAIL.

2. La commissione esercita un autonomo potere di accertamento e può disporre ispezioni e verifiche a mezzo di organi tecnici.

3. Sulla base degli accertamenti effettuati la commissione formula proposte di provvedimenti all'ufficio competente dello SCAU, che è tenuto a portarli ad esecuzione.

4. Contro i provvedimenti adottati dall'ufficio provinciale dello SCAU su conforme proposta della commissione, i soggetti di cui al comma 1, interessati a ricorrere, hanno facoltà di presentare il ricorso in prima istanza alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e in seconda istanza al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16.

(*Cumulo dei periodi assicurativi*)

1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;

b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Art. 17.

(*Equilibrio finanziario delle gestioni*)

1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori autonomi, si provvede ai sensi dell'articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Art. 18.

(*Abrogazione*)

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 è abrogato il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

TABELLA A

CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Classi di reddito	Reddito medio imponibile
Fino a lire 14.360.736	14.360.736
da lire 14.360.737 a lire 19.441.947	16.901.341
da lire 19.441.948 a lire 24.523.158	21.982.553
da lire 24.523.159 a lire 29.604.370	27.063.764
da lire 29.604.371 a lire 34.685.580	32.144.975
da lire 34.685.581 a lire 39.766.791	37.226.186
da lire 39.766.792 a lire 44.848.000	42.307.396
oltre lire 44.848.000	44.848.000

TABELLA B

ARTIGIANI

Anni di riferimento	Reddito annuo da accreditare (1)
Dal 1959 al 1964	64.400
Dal 1965 al 1973	124.400
1974	254.400
1975	604.400
1976	728.400
1977	830.600
1978	992.600
1979	2.420.200
1980	3.606.100
1981	5.293.500

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA C

ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

Anni di riferimento	Reddito annuo da accreditare (1)
Dal 1966 al 1973	124.400
1974	254.400
1975	604.400
1976	728.400
1977	830.600
1978	992.600
1979	2.391.100
1980	3.577.000
1981	5.272.700

(1) Per i periodi inferiori all'anno l'accreditamento spettante è pari ad un dodicesimo per i mesi interi ed in ragione ad un ventiseiesimo della quota mensile, per i periodi inferiori ad un mese.

TABELLA D

Fasce di reddito agrario	Giornate per ogni unità attiva
Prima fascia	156
Seconda fascia	208
Terza fascia	260
Quarta fascia	312

TABELLA E

CLASSI DI REDDITO MEDIO SETTIMANALE IMPONIBILE, VALIDE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA NELLA GESTIONE SPECIALE INVALIDITÀ, VECCHIAIA, SUPERSTITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

Classe di reddito	Reddito settimanale	Reddito medio settimanale imponibile
1	fino a lire 210.000	210.000
2	oltre lire 210.000 fino a lire 280.000	245.000
3	oltre lire 280.000 fino a lire 350.000	315.000
4	oltre lire 350.000	385.000

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 463/1959 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) è il seguente:

«Art. 2. — Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'azienda e che non siano già compresi nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.

Agli effetti del comma precedente sono considerati familiari:

1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta;
3) gli ascendenti;
4) i fratelli e le sorelle.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa artigiana furono regolarmente affidati come esposti.

Il titolare dell'impresa artigiana è tenuto anche al pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 613/1966 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) è il seguente:

«Art. 2. — Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano soggetti all'assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori dipendenti o di apprendisti.

Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.

Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali i titolari di impresa commerciale furono regolarmente affidati come esposti».

— Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 402/1981 (contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni) è il seguente:

«Art. 1 *(Minimale di retribuzione ai fini contributivi).* — A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1° gennaio 1984.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in L. 10.000.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai contributi dovuti per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle *C*, *D* ed *E* allegate al presente decreto».

— Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 538/1980 (adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti) è il seguente:

«Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonché quelli previsti dall'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.

È dovuto altresì dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'Irpef relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed è maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attività professionale, assoggettato ai fini dell'Irpef, entro il limite massimale di lire 25 milioni».

Note all'art. 2:

— La legge n. 311/1973 reca: «Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali».

— Il testo del primo comma dell'art. 21 della legge n. 160/1975 (norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento della dinamica salariale) è il seguente:

«Art. 21 *(Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti).* — Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di lire 6.000 di cui lire 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 1397/1960 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti le attività commerciali) è il seguente:

«Art. 1. — L'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge è obbligatoria nei confronti degli esercenti piccole imprese commerciali, nonché degli ausiliari del commercio, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano titolari o conduttori in proprio di imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado e sempreché l'imponibile annuo di ricchezza mobile relativo alla attività dell'impresa commerciale non superi i tre milioni di lire;

b) abbiano la piena responsabilità della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;

c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuità;

d) siano muniti, limitatamente per gli esercenti di piccole imprese commerciali, della licenza prevista per l'esercizio della loro attività dalle seguenti disposizioni di legge:

1) regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, per la vendita al pubblico in genere;

2) regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, per le rivendite di latte;

3) testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, agli articoli 31 e 37 per il commercio e la vendita delle armi, degli strumenti da punta e da taglio; agli articoli 46 e 47 per il commercio e la vendita degli esplosivi, polveri piriche e polveri senza fumo; agli articoli 86 e 103 per gli esercizi ivi contemplati; all'articolo 115 per le agenzie e gli uffici pubblici di affari; all'articolo 127 per quanto concerne i commercianti in oggetti preziosi e gli orafi;

4) legge 18 giugno 1934, n. 987, per il commercio di piante, parti di piante e semi;

5) legge 5 febbraio 1934, n. 327, per il commercio in forma ambulante;

6) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, all'articolo 194 per l'apertura e l'esercizio di stabilimenti balneari, di cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie;

7) regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, e successive modificazioni, per il commercio di banane e dei derivati;

8) articolo 253 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 399, per la riparazione e la vendita degli apparecchi e materiali radioelettrici e delle loro parti;

9) legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, per l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;

10) legge 23 febbraio 1950, n. 170, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburante.

L'attività può essere esercitata in apposito luogo fisso ovvero in forma ambulante.

Gli ausiliari del commercio, soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, sono:

a) gli agenti e rappresentanti di commercio e loro familiari a carico, denunciati alle camere di commercio a norma dell'articolo 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero iscritti obbligatoriamente all'ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

b) i mediatori e loro familiari a carico, iscritti negli appositi ruoli delle camere di commercio, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 253;

c) commissionari di commercio.

Sono compresi fra i soggetti della presente legge indicati al primo comma i titolari o conduttori in proprio di rivendite di giornali nonché le guide turistiche ed alpine, interpreti, corrieri e portatori alpini autorizzati ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249.

L'obbligo della assicurazione contro le malattie incombe ai titolari di impresa indicati al primo comma per sè, per i familiari, parenti ed affini entro il terzo grado che lavorino abitualmente nell'azienda, sempreché non siano soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie quali lavoratori dipendenti, nonché per i rispettivi familiari a carico».

Note all'art. 5:

— La tabella *C* annessa alla legge n. 153/1969 è la seguente:

«TABELLA *C*

PERCENTUALI DI COMMISURAZIONE DELLA PENSIONE ALLA RETRIBUZIONE DAL 1° GENNAIO 1976

Anzianità contributiva	Percentuale (1)	Anzianità contributiva	Percentuale (1)	Anzianità contributiva	Percentuale (1)
0	—	14	28	28	56
1	2	15	30	29	58
2	4	16	32	30	60
3	6	17	34	31	62
4	8	18	36	32	64
5	10	19	38	33	66
6	12	20	40	34	68
7	14	21	42	35	70
8	16	22	44	36	72
9	18	23	46	37	74
10	20	24	48	38	76
11	22	25	50	39	78
12	24	26	52	40 ed oltre	80
13	26	27	54		

(1) La frazione di anno dà luogo ad un aumento della percentuale calcolato dividendo per 52 il prodotto ottenuto moltiplicando per 2 il numero delle settimane compreso nella frazione predetta».

— Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. n. 463/1983 è i seguente:

«8: Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. È, tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965».

— Il testo del comma 6 dell'art. 21 della legge n. 67/1988 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«6. A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa».

— Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 463/1983, è il seguente:

«Art. 6. — 1. A decorrere dal 1° ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio non spetta ai soggetti che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare dell'azienda.

2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima pensione.

4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.

6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non integrata è determinato, all'atto della cessazione del diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.

7. L'importo erogato alla data della cessazione del diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai sensi del comma 6.

8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l'impòrto mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l'impòrto del trattamento minimo vigente nelle gestioni. È, tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, *riferiti all'anno 1965.*

10. Le disposizioni di cui commi 8 e 9 si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della pensione.

10-*bis*. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

1979	1,2038
1980	1,1346
1981	1,3003
1982	1,2731
1983	1,2126.

10-*ter*. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno 1983.

11-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.

11-*ter*. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.

11-*quater*. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11-*quinquies*. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente».

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 222/1984 (Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile) è il seguente:

«Art. 1 *(Assegno ordinario di invalidità)*. — 1. Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori

dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.

2. Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiante nuovo infermità.

3. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo è calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, è integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'integrazione di cui al comma precedente non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente, l'integrazione non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo della pensione sociale stessa. Dal computo dei redditi predetti è escluso il reddito della casa di abitazione.

5. Per l'accertamento del reddito al precedente comma, gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

6. L'assegno di invalidità di cui al presente articolo non è reversibile ai superstiti. Agli stessi spetta la pensione di reversibilità, in base alle norme che, nelle gestioni previdenziali di competenza, disciplinano detta pensione in favore dei superstiti di assicurato. Ai fini del conseguimento dei requisiti di contribuzione di cui al secondo comma del successivo articolo 4, si considerano utili i periodi di godimento dell'assegno di invalidità, nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

7. L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.

8. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.

9. I periodi di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa, successivi alla decorrenza originaria dell'assegno, sono utili ai fini della liquidazione di supplementi secondo la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. In caso di nuova liquidazione dell'assegno di invalidità, l'ammontare dello stesso sarà determinato in misura non superiore all'assegno precedentemente liquidato, incrementato dagli aumenti di perequazione automatica e maggiorato per effetto della contribuzione successivamente intervenuta, valutata secondo la disciplina dell'articolo 7 sopra citato.

10. Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata presentata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile.

11. All'assegno di invalidità di cui al presente articolo si applica la disciplina del cumulo prevista dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con l'assegno di invalidità.

Art. 2 (*Pensione ordinaria di inabilità*). — 1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, le pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con un'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata un'anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È, altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'articolo 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.

6. Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è il seguente:

«Art. 5. — L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti l'esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

La pensione supplementare:

a) decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda;

b) si determina applicando ai contributi di cui al primo comma la percentuale indicata nel quarto comma del precedente articolo 4 e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni;

c) è aumentata di un decimo del suo importo per ogni figlio per il quale sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

d) è maggiorata ai sensi dell'articolo 3 della precitata legge n. 218.

I contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione supplementare danno diritto ai supplementi di cui al precedente articolo 4.

La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione.

In caso di morte di pensionato dei trattamenti di previdenza indicati nel primo comma del presente articolo, o di iscritto ai trattamenti stessi, i contributi per lui versati nell'assicurazione generale obbligatoria, ove non abbiano già dato luogo a liquidazione di pensione autonoma o di pensione supplementare e non siano sufficienti per dar luogo a liquidazione di pensione autonoma a favore dei superstiti secondo le norme dell'assicurazione stessa, danno diritto ad una pensione supplementare indiretta da calcolarsi sulla base della pensione supplementare diretta che sarebbe spettata al dante causa.

Qualora dopo la decorrenza della pensione supplementare diretta risultino versati altri contributi che non abbiano dato luogo a supplemento, di essi va tenuto conto ai fini della determinazione della pensione supplementare ai superstiti.

È abrogata ogni altra diversa disposizione in materia di utilizzazione dei contributi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti pertinenti a pensionati a carico delle forme di previdenza indicate nel primo comma».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 1338/1962, è il seguente:

«Art. 4. — I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dopo la decorrenza della pensione o, nel caso di pensione di vecchiaia differita ai sensi dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, dopo il perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione stessa, danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto, purché:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione o dalla data di perfezionamento dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e qualora si tratti di pensione per invalidità, il pensionato abbia compiuto l'età di 60 anni se uomo e di 55 anni se donna;

b) sia accertata la perdita della residua capacità di guadagno qualora trattasi di pensionato per invalidità.

I contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del supplemento di cui al comma precedente danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi soltanto ai pensionati di cui alla lettera *a)* dopo che siano trascorsi due anni dalla decorrenza del precedente supplemento.

I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La relativa misura si determina applicando la percentuale meno elevata, comune ad ambo i sessi, stabilita per la liquidazione delle pensioni dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e moltiplicando il risultante importo per il coefficiente in vigore ai fini dell'adeguamento delle pensioni.

I supplementi calcolati secondo le norme del presente articolo, sono aumentati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio per il quale sussistono le condizioni stabilite dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sono maggiorati ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa.

Se la pensione in atto risulta maggiorata di un'integrazione per portarla al trattamento minimo, l'integrazione stessa deve essere diminuita di un importo pari a quello spettante a titolo di supplemento.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte».

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 488/1968, è il seguente:

«Art. 19. — Con effetto dal 1° maggio 1968, l'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

"I contributi versati o accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti successivamente alla data di decorrenza della pensione danno diritto, a domanda, a un supplemento della pensione in atto purché siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione medesima.

I contributi versati successivamente alla data di decorrenza del supplemento di cui al comma precedente, danno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla decorrenza del precedente.

I supplementi di cui ai commi precedenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

La relativa misura annua, comprensiva della tredicesima rata di pensione, si determina moltiplicando per 18,72 volte l'importo dei contributi base versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento.

L'ammontare del supplemento è portato in detrazione dall'eventuale integrazione della pensione al trattamento minimo.

In caso di morte del pensionato, i supplementi sono computati ai fini della misura della pensione ai superstiti. Agli stessi effetti, sono computati i contributi qualora il pensionato non abbia fatto richiesta dei supplementi prima della morte"».

Note all'art. 7:

— La legge n. 1047/1957 reca: «Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

— Il testo dell'art. 11-*bis* del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani) è il seguente:

«Art. 11-*bis*. — 1. Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'è corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione

agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualità di coltura in atto e alla stessa classe già attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non è possibile attribuire alle superfici la qualità propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualità ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma".

2. L'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Art. 50. — 1. In caso di omessa denuncia, nel termine stabilito dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni"».

— Il testo dell'ultimo comma dell'art. 13 del D.L. n. 402/1981 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni) è il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni contributive previste dall'art. 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, dall'art. 14-*sexies*, secondo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma, e 8, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1948, n. 41, si applicano alle aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».

— Il testo del primo comma dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) è il seguente:

«Art. 28. — A decorrere dal 1° agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1970, i contributi base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono dovuti nelle misure stabilite dalla tabella *A* allegata al presente decreto per la categoria dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e nelle misure stabilite dalla successiva tabella *B*, divise per sei, per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, in rapporto alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente per provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati per le suddette categorie di lavoratori dalle organizzazioni sindacali interessate».

— Il testo del primo comma dell'art. 17 della legge n. 160/1975, è il seguente:

«Art. 17 *(Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti)*. — Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1975, nella misura di lire 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, il contributo è ridotto a lire 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza è istituita sui contributi predetti una addizionale di lire 100 per ogni giornata di iscrizione».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni in materia previdenziale) è il seguente:

«Art. 3. — I contributi base e di adeguamento giornaliero relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita per l'anno 1981 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Per l'anno 1982 è dovuto dai titolari di aziende diretto-coltivatrici, coloniche e mezzadrili, e dai rispettivi concedenti, alla gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti un contributo aggiuntivo aziendale pari al 30 per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Tale contributo aggiuntivo aziendale non può essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore a L. 500.000.

Il contributo previsto dal comma precedente è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Le misure minime e massime del contributo previste dal comma precedente sono ridotte della metà.

I titolari delle aziende diretto-coltivatrici sono tenuti, a richiesta dello SCAU e dell'INPS, a presentare una certificazione catastale comprovante il reddito agricolo di cui al secondo comma.

Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo ed al terzo comma è versato con le modalità e nei termini di cui all'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 1981, n. 537».

Note all'art. 8:

— Per il testo della tabella *C* annessa alla legge n. 153/1969 v. note all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 6 del D.L. n. 463/1983 v. note all'art. 5.

— Per il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 222/1984 v. note all'art. 5.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 1338/1962 v. note all'art. 6.

— Per il testo degli articoli 4 della legge n. 1338/1962 e 19 del D.P.R. n. 488/1968 v. note all'art. 6.

Note all'art. 11:

— Il testo degli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 1047/1957 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) è il seguente:

«Art. 1. — L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonché agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo.

Art. 2. — Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Art. 3. — L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonché la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari.

Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo art. 5.

Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti), è il seguente:

«Art. 13. — Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore *dipendente in relazione ai contributi omessi.*

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 903/1965, è il seguente:

«CAPO III. — *Prestazioni ai superstiti.*

Art. 22. — L'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere *a)* e *b)*, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

a) il 60 per cento al coniuge;

b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età di cui al primo comma è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventisicesimo anno di età, qualora frequentino l'università.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di riversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12"».

— Il testo dei commi primo e secondo dell'art. 18 della legge n. 1047/1957, è il seguente:

«Art. 18. — L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidità escluse le pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

Hanno diritto alla riversibilità della pensione la vedova di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purché non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata».

— Il testo dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 25 della legge 30 aprile n. 153/1969, è il seguente:

«Qualora non ricorrano le condizioni menzionate al comma precedente continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

I contributi versati in qualità di coltivatore diretto, mezzadro o colono possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità e della misura di essa, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'assicurato sia deceduto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e, se titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di una delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, qualora la pensione stessa abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970 o successiva.

Ove non ricorrano le condizioni previste al precedente comma, i contributi indicati nel comma stesso possono essere computati ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione indiretta o di riversibilità e della misura di essa solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047».

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 218/1952 è il seguente:

«Art. 13. — Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione, spetta al coniuge un'indennità pari a 45 volte l'ammontare dei contributi versati, sempreché nel quinquennio precedente la morte risulti versato o accreditato almeno un quindicesimo dei contributi indicati al n. 1) del primo comma dell'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.

L'indennità non può essere inferiore a L. 22.500 né superiore a L. 67.500.

In mancanza del coniuge l'indennità spetta ai figli, sempreché per essi sussistano le condizioni stabilite dall'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della presente legge.

L'indennità spettante ai figli è liberamente pagata a chi esercita la patria potestà».

— La legge n. 1047/1957 reca: «Estensione assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni».

— Il testo del comma 6 dell'art. 37 della legge n. 88/1989 è il seguente:

«6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni».

Note all'art. 13:

— Per il titolo della legge n. 1047/1957 v. note all'art. 7.

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1975 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), è il seguente:

«Art. 12. — Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede».

— Il testo dell'art. 22 della legge n. 1047/1957 è il seguente:

«Art. 22. — In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 11 aprile 199, n. 636. modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1° gennaio 1958 e il 1° gennaio 10971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge. sono ammesse alla liquidazioine della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

Anno	Età Uomini	Età Donne	Contributi giornalieri Numero Uomini	Contributi giornalieri Numero Donne
—	—	—	—	—
1958	65 ed oltre	65 ed oltre	104	104
1959	65	65	208	208
1960	65	65	312	312
1961	65	65	416	416
1962	65	65	520	520
1963	65	65	624	624
1964	65	64	728	728
1965	65	63	832	832
1966	65	62	936	936
1967	65	61	1.040	1.040
1968	65	60	1:144	1.110
1969	65	60	1.248	1.179
1970	65	60	1.352	1.249
1971	65	60	1.456	1.318

La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, è inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unità attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dell'entrata in vigore della legge stessa».

— Il testo dell'art. 24 della legge n. 9/1963 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), è il seguente:

«Art. 24. — A modifica di quanto disposto al primo comma dell'art. 22 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, il requisito minimo di contribuzione richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia nel periodo tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1971 è raggiunto allorché risulti coperto di contribuzione obbligatoria per l'attività soggetta all'obbligo assicurativo a norma della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, il numero di anni indicati nel seguente prospetto:

NUMERO ANNI COPERTI DI CONTRIBUZIONE

Anno	Uomini e donne
—	—
1962	5
1963	6
1964	7
1965	8
1966	9
1967	10
1968	11
1969	12
1970	13
1971	14

I contributi complessivamente versati per il periodo dal 1957 al 1961 compreso sono ragguagliati — per il periodo stesso — ad un contributo annuo ogni 104 contributi giornalieri. A partire dal 1962, per l'anno di contribuzione utile — ai fini del primo comma del presente articolo — si intende quello per il quale risultano accreditati non meno di 104 contributi giornalieri indipendentemente dalle eccedenze che si verifichino in ciascuno degli anni considerati».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 9/1963 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri) è il seguente:

«Art. 12. — Per la decisione dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, regolata

dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è costituita presso gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati una commissione della quale fanno parte:

a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, che la presiede;

b) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

c) un funzionario delegato dal presidente della cassa mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti:

d) due funzionari, di cui uno delegato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uno dall'ufficio tecnico erariale;

e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.

Il direttore dell'ufficio provinciale del servizio per i contributi agricoli unificati fa parte della commissione con voto consultivo.

Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria di cui al punto *e)* il prefetto sceglie dodici nominativi tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali delle categorie nell'ambito della provincia. Questi partecipano alle riunioni della commissione a turni quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni è fatta dal presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano già fatto parte della commissione.

I rappresentanti di categoria non di turno hanno facoltà di assistere alle riunioni della commissione».

Note all'art. 15:

— La legge n. 9/1963 reca: «Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri».

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1975 è il seguente:

«Art. 12. — Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale.

Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente.

Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede».

Per il testo dell'art. 12 della legge 9 gennaio 1963 n. 9/1963 v. nota all'art. 14.

Nota all'art. 16:

— La legge n. 29/1979 reca: «Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali».

Nota all'art. 17:

— Il testo dell'art. 41 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente:

«Art. 41 *(Equilibrio finanziario delle gestioni)*. — 1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive».

Nota all'art. 18:

L'articolo 7, comma 8; secondo periodo, D.L. n. 463/1983 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica Amministrazione e proroga i taluni termini) è il seguente:

«Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non puo essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 32):

Presentato dall'on. BONETTI il 2 luglio 1987.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 ottobre 1987, con pareri delle commissioni I, II, V e X.

Esaminato dalla XI commissione, in sede referente, il 27 luglio 1988, 7 ottobre 1988, 10 maggio 1989, 12 aprile 1990.

Assegnato nuovamente alla XI commissione, in sede legislativa, il 20 aprile 1990.

Esaminato dalla XI commissione, in sede legislativa, il 20 aprile 1990 e approvato il 6 giugno 1990 in un testo unificato con atti numeri 313 (LOBIANCO ed altri), 362 (TEALDI e RABINO), 671 (CRISTOFORI ed altri), 893 (TEALDI), 1175 (PALLANTI ed altri), 1179 (LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri), 3488 (CAPPIELLO ed altri) e 3524 (CAPPIELLO ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2329):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 3 luglio 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 10ª.

Esaminato dalla 11ª commissione l'11, 18 luglio 1990 e approvato il 19 luglio 1990.

90G0273

LEGGE 7 agosto 1990, n. 234.

Sospensione della restituzione ai ruoli di provenienza o appartenenza del personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza di tutto il personale di ruolo in servizio presso gli istituti italiani di cultura all'estero alla data del 30 agosto 1990 è sospesa fino all'approvazione della riforma organica di detti istituti e, comunque, non oltre il 15 dicembre 1990.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2390):

Presentato dall'on. GABBUGGIANI ed altri il 14 giugno 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 10 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI.

Esaminato dalla III commissione il 17, 19, 27 luglio 1990 e approvato il 28 luglio 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2390):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 7ª (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 31 luglio 1990, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 7ª e approvato il 1° agosto 1990.

90G0284

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1990.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome in materia di organizzazione degli uffici locali per le operazioni connesse al quarto censimento generale dell'agricoltura.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 2 maggio 1990, n. 103, concernente l'indizione e il finanziamento del quarto censimento generale dell'agricoltura;

Ritenuta la necessità di adottare un atto di indirizzo e coordinamento come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, per dettare i criteri informativi d'organizzazione di uffici intercomunali di censimento, tenuto conto che in tali sensi è intervenuta intesa con i rappresentanti delle regioni;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 1990, adottata su proposta del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta tecnica dei loro uffici di statistica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ove costituiti, previa intesa con l'ISTAT, individuano tra gli uffici periferici dei propri assessorati regionali dell'agricoltura quelli idonei a svolgere compiti di uffici intercomunali di censimento, attribuendo la denominazione e le relative incombenze.

2. Nelle zone rivelatesi carenti, in relazione alle esigenze del censimento, tali attribuzioni possono essere assegnate, d'intesa con l'ISTAT, ad altri uffici di amministrazioni pubbliche e periferiche.

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, congiuntamente al provvedimento di cui all'art. 1, designano il personale da adibire alle operazioni censuarie di competenza delle regioni e delle province autonome, nonché i responsabili degli uffici intercomunali di censimento, da individuare prevalentemente tra il personale in servizio presso gli assessorati regionali dell'agricoltura o tra quello tecnicamente idoneo a svolgere tale funzione.

2. Gli uffici di statistica delle regioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, svolgono compiti di referenti dell'attività statistica affidata alle regioni.

Art. 3.

1. Per l'espletamento dei compiti censuari, alle regioni e province autonome sarà corrisposto dall'ISTAT un fondo allo scopo di concorrere alle spese di missione e di prestazioni straordinarie e ad integrazione del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi o istituti equivalenti; tale fondo sarà impiegato per l'erogazione dei compensi e incentivazioni al personale utilizzato nelle operazioni censuarie.

2. Le regioni e le province autonome hanno l'obbligo di fornire all'ISTAT un rendiconto delle spese effettuate.

Roma, 3 agosto 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali
MACCANICO

NOTE

Nota in lingua italiana.

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 38 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca.

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht *auf der Seite 38* dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A3591

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 luglio 1990.

Tasso di riferimento da applicare nel periodo 15 agosto-14 settembre 1990 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto il decreto ministeriale del 1° marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale è stata fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;

Visto, il decreto ministeriale del 26 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 1990, con il quale è stato, fissato nella misura del 14,35 per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 luglio-14 agosto 1990;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1990, è pari al 13,50 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedre in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1990, è pari al 13,50 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1990, è pari al 14 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

90A3423

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 1° giugno 1990.

Determinazione, per l'anno 1990, dell'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 31 della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Viste le circolari in data 4 marzo 1986, 25 luglio 1987, 29 luglio 1988, 11 agosto 1989 «Interventi a favore delle attività musicali e di danza in Italia», pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 marzo 1986, 10 agosto 1987, 16 agosto 1988 e 2 settembre 1989;

Ritenuto di determinare, per l'esercizio finanziario 1990, l'importo della quota a recita per le stagioni liriche tradizionali e ordinarie;

Sentita la commissione centrale per la musica;

Decreta:

La quota a recita, per l'esercizio finanziario 1990, è così determinata:

Art. 1.

Stagioni liriche tradizionali:

1) quota base a recita, ivi compresi i balletti	L. 75.000.000
quota a recita per opera da camera (ridotta del 40%). .	» 45.000.000
2) quota maggiorata a recita	» 95.000.000
quota a recita per opera da camera (ridotta del 40%). .	» 57.000.000

La quota a recita sarà maggiorata per le recite direttamente prodotte con l'impiego del coro, per le quali è prevista l'utilizzazione di artisti italiani e comunitari. Analoga maggiorazione è prevista per le recite scambiate tra teatri coproduttori, a condizioni che venga dimostrato un numero complessivo di turni di prova non inferiore a venti. I bilanci dovranno evidenziare entrate diverse dal contributo statale non inferiore al 70% della quota a recita maggiorata.

Art. 2.

Stagioni liriche ordinarie:

quota a recita: categoria «A»	L. 50.000.000
categoria «A» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 25.000.000
categoria «B»	» 32.000.000
categoria «B» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 16.000.000
categoria «C»	» 22.000.000
categoria «C» per opera da camera (ridotta del 50%)	» 11.000.000

Dette quote saranno proporzionalmente ridotte qualora, in sede consuntiva, non si verificheranno «entrate proprie» identiche, pari al 70% e 40% di detti importi rispettivamente per le recite di categoria «A», «B» e «C».

Roma, 1° giugno 1990

Il Ministro: TOGNOLI

90A3472

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 15 e 16 giugno 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 20 giugno 1990: seconda conservatoria dei registri immobiliari di Roma, per la partecipazione, del personale dell'ufficio, ad una assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali;

in data 20 e 21 giugno 1990: ufficio del registro di Termini Imerese, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 22 e 23 giugno 1990: uffici del registro atti pubblici, atti privati, bollo e demanio, successioni di Palermo, per la disinfestazione dei locali dei menzionati uffici;

in data 25 giugno 1990: prima, seconda e terza conservatoria dei registri immobiliari di Roma, per la partecipazione del personale, ad una assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali;

in data 25 e 26 giugno 1990: ufficio del registro atti giudiziari di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 7 luglio 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari e degli uffici del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 15 E 16 GIUGNO 1990

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

IN DATA 20 GIUGNO 1990

Regione Lazio:

seconda conservatoria dei registri immobiliari di Roma.

IN DATA 20 E 21 GIUGNO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Termini Imerese.

IN DATA 22 E 23 GIUGNO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti pubblici di Palermo;
ufficio del registro atti privati di Palermo;
ufficio del registro bollo e demanio di Palermo;
ufficio del registro successioni di Palermo.

IN DATA 25 GIUGNO 1990

Regione Lazio:

prima conservatoria dei registri immobiliari di Roma;

seconda conservatoria dei registri immobiliari di Roma;

terza conservatoria dei registri immobiliari di Roma.

IN DATA 25 E 26 GIUGNO 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Messina.

IN DATA 7 LUGLIO 1990

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3556

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «San Paolo immobiliare S.r.l.», in Milano, e nomina del collegio dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 149 del 28 giugno 1989, con il quale la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 233/1986, ed è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori, successivamente modificato con decreto ministeriale 11 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1989);

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989 con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di sorveglianza presso la società «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», con sede in Milano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1989;

Vista la sentenza del 24 maggio 1990, con la quale il tribunale di Milano - Sezione fallimenti, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «San Paolo immobiliare S.r.l.», con sede in Milano, via Donatello n. 2, e l'assoggettabilità — ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 233/1986 — della stessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del già citato decreto-legge, si rende necessario sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «San Paolo immobiliare S.r.l.», con sede in Milano;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430;

Decreta:

1. La società «San Paolo immobiliare S.r.l.», con sede in Milano, via Donatello n. 2, già con sede in Porte, Regione Malnaggio - iscritta presso la cancelleria società commerciali del tribunale di Milano al n. 13604 registro d'ordine - al n. 300567 registro società, volume 7593, fascicolo n. 17 - è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura di liquidazione coatta amministrativa è preposto il collegio di commissari liquidatori della società «Italfin S.p.a.» in l.c.a. composto dai signori:

prof. Gianni Curami, nato a Milano il 19 giugno 1933;

avv. Pasquale Del Vecchio, nato a Baselice (Benevento) l'11 agosto 1937;

prof. Edoardo Favio Ricci, nato a Genova l'8 luglio 1936.

3. Alla medesima procedura è preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Italfin - Italiana fiduciaria investimenti S.p.a.», composto dai signori:

dott. Antonio Ortolani, nato a Morbegno (Sondrio) il 3 ottobre 1946;

dott. Santo Levatino, nato a Roccapalumba (Palermo) il 16 aprile 1929;

dott. Matteo Piemontese, nato a Foggia il 13 marzo 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3569

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 luglio 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Serrara Fontana in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 1985/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere il cui onere grava sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 4501 del 27 giugno 1990 del comune di Serrara Fontana con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 1.200.000.000, per eliminare l'incombente pericolo per la pubblica incolumità sulla strada provinciale Succhivo-S. Angelo;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 19 giugno 1990 nel quale il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità;

Vista la nota n. 6310 datata 5 luglio 1990 dell'amministrazione provinciale di Napoli con la quale si richiede un finanziamento complessivo di L. 1.200.000.000 per l'eliminazione del pericolo imcombente lungo il tratto di strada Succhivo-S. Angelo, in località Cava Mare;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire un immediato intervento teso alla realizzazione delle opere più urgenti per l'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa l'amministrazione provinciale di Napoli è incaricata all'esecuzione delle opere più urgenti tese all'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato lungo il tratto di strada Succhivo-S. Angelo nel comune di Serrara Fontana.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è assegnata all'amministrazione provinciale di Napoli la somma di L. 500.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione l'amministrazione provinciale di Napoli può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è tenuto ad effettuare la consegna dei lavori entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

L'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, potrà comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate.

Art. 4.

L'amministrazione provinciale di Napoli, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3577

ORDINANZA 30 luglio 1990.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Vibo Valentia in provincia di Catanzaro. (Ordinanza n. 1986/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota n. 17492 del 18 giugno 1990 con cui il sindaco del comune di Vibo Valentia chiede la concessione di un intervento straordinario di lire 3 miliardi per la riparazione della rete idrica, danneggiata da avversità atmosferiche;

Vista la nota n. 18924 del 2 luglio 1990 con la quale il sindaco del comune di Vibo Valentia ha trasmesso il progetto relativo ai lavori di pronto intervento alla rete idrica comunale;

Ravvisata la necessità di accogliere parzialmente l'istanza prodotta allo scopo di permettere la realizzazione di opere prioritarie che consentano un adeguato approvvigionamento idropotabile alla popolazione, e disporre, di conseguenza, l'erogazione di un primo contributo per l'anno 1990 di L. 1.000.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso per l'anno 1990 al comune di Vibo Valentia un contributo straordinario di lire 1 miliardo a parziale copertura delle spese necessarie al superamento della emergenza idrica in atto.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3578

ORDINANZA 9 agosto 1990.

Disposizioni integrative e modificative dell'ordinanza n. 1911/FPC del 24 maggio 1990. (Ordinanza n. 1995/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, ed il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1911/FPC del 24 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990, con la quale, tra l'altro, all'art. 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato autorizzato a stipulare con la società SISAM un contratto di noleggio di due velivoli Canadair CL215, da affidare in gestione alla medesima società, al fine di consentire un urgente incremento del parco velivoli da impiegare nella campagna antincendi boschivi in atto;

Considerata la indifferibile urgenza di conseguire nel più breve tempo possibile la disponibilità all'impiego dei predetti velivoli, indispensabile a fronteggiare le ricorrenti emergenze correlate alle numerosissime richieste di intervento di concorso aereo nella attuale campagna;

Ravvisata pertanto la necessità di accelerare le procedure connesse all'efficacia della predetta convenzione con la società SISAM;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il contratto autorizzato ai sensi dell'art. 5 della ordinanza n. 1911/FPC del 24 maggio 1990, citata nelle premesse, acquista efficacia dalla data del decreto di approvazione del contratto medesimo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla immediata esecuzione del contratto stesso.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3576

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DECRETO 10 agosto 1990.

Modalità di svolgimento delle attività del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 recante le nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione;

Visto il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla giunta del CIP in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito, presso la Cassa conguaglio G.P.L. il «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti» ed il Presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un comitato tecnico per la ristrutturazionedella rete di distribuzione carburanti;

Visto il decreto 17 gennaio 1990 con il quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Presidente delegato del CIP ha istituito presso la Direzione generale delle fonti di energia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Considerata l'opportunità di stabilire le modalità di svolgimento delle attività del predetto comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione ha il compito di:

1) verificare l'attuazione dei programmi di ristrutturazione elaborati dalle singole aziende, considerati anche nella loro articolazione globale;

2) determinare il livello degli indennizzi che la cassa conguaglio corrisponderà ai gestori, sulla base degli anni residui del contratto di comodato, del margine percepito nell'ultimo periodo di attività e dell'erogato dell'impianto stesso;

3) determinare il livello degli indennizzi che la cassa conguaglio corrisponderà ai titolari di concessioni revocate sulla base dell'art. 16 comma 12 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (legge 18 dicembre 1970, n. 1034);

4) riferire annualmente al CIP sullo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione della rete nazionale nella sua articolazione regionale, anche in relazione alle strutture distributive dell'area CEE.

Art. 2.

Hanno titolo a ricevere gli indennizzi i gestori che a seguito di cessazione definitiva dell'attività dell'impianto stradale di distribuzione automatica di carburanti, da essi gestito, avvenuta successivamente alla data del 19 settembre 1989 siano fuoriusciti dalla gestione dei punti vendita.

Tale diritto può essere esercitato una sola volta.

I gestori di cui al comma precedente dovranno presentare, entro centottanta giorni dalla fuoriuscita dalla gestione del punto vendita, istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale fonti di energia, che ne curerà il successivo inoltro all'ufficio di segreteria del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui al successivo art. 5, per gli adempimenti di competenza.

Per i gestori che hanno cessato l'attività nel periodo intercorrente tra la data di cui al comma 1 del presente articolo e la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto il termine di centottanta giorni decorre da tale ultima data.

La domanda in bollo inoltrata dal gestore dovrà essere corredata da:

a) copia autenticata del contratto di comodato;

b) dichiarazione di aver restituito la licenza UTIF e fotocopia autenticata della stessa;

c) copia conforme dell'allegato UTIF dell'ultimo anno solare completo di attività e di quello in corso fino alla data di riconsegna del libro UTIF;

d) certificato di stato di famiglia;

e) dichiarazione del gestore da cui risulti che al momento della presentazione della domanda di indennizzo non gestisca altro impianto di distribuzione carburanti.

Contestualmente il concessionario dovrà presentare al Ministero dell'industria - Direzione generale fonti di energia, la documentazione comprovante la revoca del decreto di concessione per motivi di pubblico interesse ovvero copia conforme della domanda di concentrazione e/o potenziamento presentata all'amministrazione concedente ai sensi dell'art. 6, comma 1 e/o dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 recante nuove direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.

Il concessionario dovrà altresì dichiarare che il gestore, al momento della presentazione della domanda di indennizzo, non gestisce altri impianti della propria rete.

In tale documentazione dovrà essere inserito l'impegno del concessionario, con atto pubblico, a non riattivare l'impianto e a smantellarlo non appena ottenute le autorizzazioni richieste e comunque a rimborsare il Fondo, di una cifra pari all'indennizzo percepito dal gestore, maggiorato degli interessi legali, nell'eventualità che l'impianto venga riaperto.

Art. 3.

Sono altresì titolati a ricevere l'indennizzo, sempre dietro presentazione dell'atto di revoca, i titolari di concessioni, ancorché gestori alla data del 19 settembre 1989, dell'impianto revocato per motivi di pubblico interesse successivamente alla data del 19 settembre 1989 e non utilizzato per potenziamento e/o concentrazione.

Il calcolo dell'indennizzo sarà effettuato sulla base del comma 12 dell'art. 16 del decreto-legge n. 745/1970 convertito in legge n. 1034 del 18 dicembre 1970.

Art. 4.

Gli uffici di segreteria di cui al successivo art. 5 istruiranno le domande di indennizzo accertandone la rispondenza ai requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennizzo stesso.

Le domande e le relative istruttorie tecniche, eseguite in base ai criteri di determinazione degli indennizzi riportati nell'allegata tabella elaborata sulla base dei parametri indicati nel provvedimento CIP n. 18/89 del 12 settembre 1989, saranno sottoposte, secondo l'ordine cronologico di presentazione, al vaglio del comitato ai fini dell'approvazione nei limiti delle disponibilità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti di cui al sopra richiamato provvedimento CIP

Art. 5.

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4 è istituito presso la Direzione generale fonti di energia un ufficio di segreteria così composto:

dott. Costantino Langiano (D.G.F.E.): coordinatore dell'ufficio;

Luciana Antonucci (D.G.F.E.);

dott. Giovannino Di Palma (D.G.F.E.);

Giorgio Sturba (segreteria CIP);

Federico Ascani (segreteria CIP).

Per il suo funzionamento l'ufficio di segreteria sarà integrato da due unità, poste a disposizione dagli enti rappresentati nel comitato, così ripartite:

un impiegato con mansioni di analista programmatore;

un dattilografo abilitato alla videoscrittura.

Le spese relative alle predette due unità rimangono a carico degli enti di provenienza.

Art. 6.

L'ufficio di segreteria dovrà provvedere in particolare:

all'istituzione e tenuta dell'archivio generale del comitato;

all'accettazione, protocollo ed esame istruttorio delle domande di indennizzo;

al calcolo degli indennizzi;

al coordinamento della propria attività con gli uffici statali (Ministero industria e segreteria CIP) e territoriali, nonché con quelli della Cassa conguaglio G.P.L.

L'ufficio di segreteria dovrà inoltre provvedere alla ricezione ed alla istruttoria preliminare della documentazione trasmessa dalle singole aziende petrolifere ai sensi del successivo art. 7.

La documentazione trasmessa dalle aziende petrolifere ai sensi del disposto dell'art. 7, paragrafo 1), formerà oggetto di trattazione, da parte dell'ufficio di segreteria, secondo criteri di scrupolosa riservatezza.

Art. 7.

Al fine di consentire al comitato di verificare l'attuazione dei programmi di ristrutturazione elaborati dalle singole aziende e di riferire annualmente al CIP sullo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione della rete nazionale nella sua articolazione regionale, le società concessionarie di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione presenteranno, anche su supporto meccanografico, entro il 31 ottobre 1990 i seguenti elaborati:

1) la documentazione relativa alla consistenza della rete distributiva alla data del 19 settembre 1989 costituita dall'elenco completo per ogni regione dei punti vendita di proprietà e, separatamente, dei punti vendita convenzionati, in esercizio attivo a quella data, e riportante per ogni punto vendita i seguenti elementi:

nome o ragione sociale del gestore;

ubicazione del punto vendita;

situazione amministrativa dell'impianto (in esercizio, in sospensione ecc.);

2) la documentazione relativa alle ristrutturazioni già effettuate successivamente alla data del 19 settembre 1989 comprendente elenchi regionali:

degli impianti chiusi e smantellati per motivi diversi dall'interesse pubblico;

degli impianti con esercizio provvisoriamente sospeso;

degli impianti chiusi per motivo di interesse pubblico;

delle nuove concessioni;

dei potenziamenti;

degli ampliamenti (modifiche di impianti esistenti non soggette ad autorizzazioni);

delle concessioni rinnovate;

3) il programma triennale di ristrutturazione articolato per regione con l'indicazione:

degli impianti che si intendono chiudere;

degli impianti che si intendono aprire a seguito di concentrazione;

degli impianti che si intendono potenziare;

degli impianti che si intendono modificare.

Le aziende dovranno:

aggiornare annualmente la situazione di cui ai punti 1) e 2);

comunicare semestralmente le eventuali variazioni del programma di cui al punto 3).

Art. 8.

Ai componenti effettivi del comitato è attribuito un compenso lordo di ammontare equivalente a quanto previsto per i componenti del comitato di gestione della Cassa conguaglio G.P.L.

Il medesimo compenso è altresì attribuito al personale della Direzione generale fonti di energia e della segreteria del CIP assegnato all'ufficio di segreteria di cui al precedente art. 5, nonché al segretario del comitato di cui al successivo art. 9.

I membri titolari o supplenti — nonché il segretrario del comitato e il coordinatore dell'ufficio di segreteria — che parteciperanno alle riunioni del comitato riceveranno un gettone di presenza pari a L. 100.000 lorde a seduta.

Nel caso in cui i componenti del comitato siano residenti fuori Roma, agli stessi compete il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni.

I suddetti compensi sono a carico del Fondo previsto dal punto due. del provvedimento CIP n. 18/89 del 12 settembre 1989.

Art. 9.

Il comitato è convocato dal presidente di norma una volta al mese ed ogni qualvolta almeno cinque membri ne facciano richiesta.

La convocazione del comitato, con l'ordine del giorno della riunione e la relativa documentazione, sarà trasmessa agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Le riunioni del comitato, presiedute dal direttore generale delle Fonti di energia, o in caso di suo impedimento da un suo delegato, sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono valide se adottate dai due terzi dei presenti.

Ogni componente, effettivo o supplente, ha diritto ad un voto.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del comitato saranno esercitate dal dott. Giuseppe Visconti, funzionario della Direzione generale fonti di energia.

I processi verbali delle riunioni, redatti dal segretario, sono approvati di norma nella riunione immediatamente successiva, e, dopo la loro approvazione vengono firmati dal presidente e dal segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1990

Il Ministro-Presidente delegato: BATTAGLIA

ALLEGATO

Fasce di erogato (mc)	0/150	150/300	>300
Anni residui	Rimborso Ml	Rimborso Ml	Rimborso Ml
Fino a 1	7,5	15.0	20,0
1/2	10.0	22,0	25,0
2/4	15.0	30,0	37,0
> 4	20.0	35,0	42,0

90A3592

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 19 giugno 1985, dal consiglio di amministrazione in data 18 settembre 1985 e dal senato accademico in data 23 settembre 1985 in merito al riordinamento della scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al te mine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 settembre 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 272 a 274, relativi alla scuola di specializzazione in endocrinologia, e gli articoli da 402 a 404 relativi alla scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 272. — È istituita la scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio presso l'Università degli studi Genova.

La scuola ha per scopo l'acquisizione della preparazione professionale in ambito endocrinologico e metabolico.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito dell'endocrinologia, la scuola si articola negli indirizzi di endocrinologia, malattie del ricambio e diabetologia, andrologia.

La scuola rilascia i titoli di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio indirizzo endocrinologia, indirizzo malattie del ricambio e diabetologia, indirizzo andrologia.

Art. 273. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 274. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto scientifico di medicina interna (I.S.M.I.) dell'Università degli studi di Genova.

Art. 275. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 276. — La scuola di specializzazione in endocrinologia comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) fisiopatologia endocrina generale;
b) fisiopatologia metabolica generale;
c) endocrinologia;
d) malattie del ricambio e diabetologia;
e) andrologia;
f) epidemiologia e statistica;
g) patologia molecolare;
h) medicina interna;
i) metodologia clinica e di laboratorio.

Art. 277. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Fisiopatologia endocrina generale:
fisiopatologia endocrina.

b) Fisiopatologia metabolica generale:
fisiopatologia metabolica.

c) Endocrinologia:
patologia e clinica delle endocrinopatie;
immunoendocrinologia;
endocrinologia oncologica;
endocrinologia ginecologica;
endocrinologia dell'età evolutiva;
endocrinologia geriatrica;
cronoendocrinologia.

d) Malattie del ricambio e diabetologia:
patologia e clinica delle malattie del ricambio;
diabetologia;
dietologia e nutrizione;
epidemiologia della patologia metabolica;
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva;
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete.

e) Andrologia:
fisiopatologia e clinica della riproduzione;
sessuologia;
andrologia della senescenza;
urologia andrologica;
spermatologia;
immunologia andrologica;
andrologia dell'età evolutiva.

f) Epidemiologia e statistica:
statistica medica;
principi di informatica;
progettazione e ricerche cliniche;
inglese scientifico.

g) Patologia molecolare:
meccanismo d'azione degli ormoni;
patologia recettoriale;
patologia della transduzione del messaggio;
patologia genetica e molecolare del metabolismo.

h) Medicina interna:
medicina interna (per la patologia correlazionistica ed intersistemica).

i) Metodologia clinica e di laboratorio:
metodologia clinica;
patologia clinica.

Art. 278. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza.

Il *curriculum* viene approvato dal consiglio della scuola su istanza dello studente. Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio applicativo sarà svolto come appresso indicato:

a) indirizzo in endocrinologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «endocrinologia»;

b) indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «malattie del ricambio e diabetologia»;

c) indirizzo in andrologia: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area «andrologia».

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed ai diversi indirizzi nel triennio seguente:

1° Anno:

Patologia molecolare (ore 90):

meccanismo d'azione degli ormoni	ore	40
patologia recettoriale	»	30
patologia della transduzione del messaggio	»	20

Fisiopatologia endocrina generale (ore 85):

fisiopatologia endocrina	»	85

Fisiopatologia metabolica generale (ore 85):

fisiopatologia metabolica	»	85

Epidemiologia e statistica (principi di informatica) (ore 60):

principi di informatica	»	30
inglese scientifico	»	30

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica	»	40
patologia clinica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Medicina interna (ore 30):

medicina interna	ore	30

Patologia molecolare (ore 30):

patologia genetica e molecolare del metabolismo	»	30

Fisiopatologia endocrina generale (ore 100):

fisiopatologia endocrina	»	100

Fisiopatologia metabolica generale (ore 100):

fisiopatologia metabolica	»	100

Epidemiologia e statistica (ore 40):

statistica medica	»	25
progettazione ricerche cliniche	»	15

Metodologia clinica e di laboratorio (ore 100):

metodologia clinica	ore	40
patologia clinica	»	60

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno: - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	200
immunoendocrinologia	»	50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	60
epidemiologia della patologia metabolica	»	20

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia clinica della riproduzione	»	20
urologia andrologica	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	170
endocrinologia oncologica	»	30
endocrinologia dell'età evolutiva	»	50

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
diabetologia	»	60

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva	»	20
sessuologia	»	10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo in endocrinologia:

Endocrinologia (ore 250):

patologia e clinica delle endocrinopatie	ore	130
endocrinologia ginecologica	»	50
endocrinologia geriatrica	»	40
cronoendocrinologia	»	30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio	»	20
dietologia e nutrizione	»	30

malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . ore 20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 10

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza . . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 60
imunoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 150
diabetologia . . . . » 100

Andrologia (ore 30):

fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 20
endocrinologia oncologica . . . . . . » 20
endocrinologia ginecologica . . . . . » 20
cronoendocrinologia. . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 50
diabetologia . . . . » 100
dietologia e nutrizione . . . . » 50
epidemiologia della patologia metabolica. . . . . » 50

Andrologia (ore 30):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . » 20
sessuologia . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo di malattie del ricambio e diabetologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva. . . ore 50
endocrinologia geriatrica . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 250):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 90
diabetologia . . . . » 90
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . » 50
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 20

Andrologia (ore 30):

andrologia della senescenza . . . . . » 20
urologia andrologica . . . . » 10

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 80):

patologia e clinica delle endocrinopatie . . . . ore 60
immunoendocrinologia . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 60
epidemiologia della patologia metabolica. . . . . » 20

Andrologia (ore 200):

andrologia dell'età evolutiva . . . . . » 100
fisiopatologia della riproduzione. . . » 100

Medicina interna (ore 40):

medicina interna. . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 60):

endocrinologia oncologica . . . . . . ore 20
endocrinologia ginecologica . . . . . » 20
cronoendocrinologia. . . . . » 20

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 60):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . » 20
diabetologia . . . . » 40

Andrologia (ore 250):

fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . . ore 150
sessuologia . . . . . » 50
andrologia della senescenza . . . . . » 50

Medicina interna (ore 30):

medicina interna . . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo di andrologia:

Endocrinologia (ore 80):

endocrinologia dell'età evolutiva . . . ore 50
endocrinologia geriatrica . . . . . » 30

Malattie del ricambio e diabetologia (ore 80):

patologia e clinica delle malattie del ricambio . . . . . » 20
dietologia e nutrizione . . . . . » 30
malattie metaboliche nella gravidanza e nell'età evolutiva . . . . . » 20
aspetti legali e medico-sociali delle malattie metaboliche e del diabete . . . . . » 10

Andrologia (ore 200):

fisiopatologia e clinica della riproduzione . . . . . » 80
sessuologia . . . . . » 40
spermatologia . . . . . » 20
urologia andrologica . . . . . » 40
immunologia andrologica . . . . . » 20

Medicina interna (ore 40):

medicina interna . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 279. — Il consiglio della scuola programma l'attività complessiva della scuola nelle diverse aree.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori dell'I.S.M.I. e delle strutture pubbliche all'uopo convenzionate.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 23 aprile 1990

Il rettore

90A3543

UNIVERSITA DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 3 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 settembre 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 219 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in nefrologia.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 220. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Palermo.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 221. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 222. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia. (Strutture e mezzi dell'istituto di medicina interna e geriatria)

Art. 223. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 224. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 225. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

A) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

B) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

C) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

D) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idrosalino e dell'equilibrio acido-base.

E) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

F) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

G) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene ed ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologica;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenza in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

H) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 226. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):

informatica medica	ore	25
statistica medica e metodologia epidemiologica	»	25

Struttura e funzione normale (ore 80):

embriologia	»	15
anatomia e fisiologia umana	»	30
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base	»	15
funzione endocrina del rene	»	20

Immunogenetica (ore 70):

genetica medica	»	40
immunologia	»	30

Nefrologia clinica (ore 200):

nefrologia sperimentale	»	50
nefrologia I	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione patologica (ore 50):

morfologia e fisiopatologia delle nefropatie	ore	20
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base	»	30

Diagnostica (ore 90):

patologia clinica	ore	30
radiologia	»	30
medicina nucleare	»	30

Terapia sostitutiva (ore 100):

tecniche sostitutive artificiali	»	100

Nefrologia clinica (ore 160):

nefrologia I	»	160

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):

immunologia dei trapianti	ore	20
consultorio genetico	»	20

Diagnostica (ore 60):

anatomia e istologia patologica	»	30
microbiologia clinica	»	30

Terapia sostitutiva (ore 120):

tecniche sostitutive artificiali	»	120

Nefrologia clinica (ore 180):

nefrologia II	»	30
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete)	»	30
urologia medica	»	40
insufficienza renale acuta	»	40
insufficienza renale cronica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):

trapianto renale	ore	120

Nefrologia clinica (ore 200):

medicina interna	»	40
dietetica di interesse nefrologico	»	40
farmacologia e tossicologia	»	20
nefrologia geriatrica	»	30
emergenze in nefrologia	»	40
affezioni urologiche di interesse nefrologico	»	30

Nefrologia pediatrica (ore 80):

nefrologia clinica in età pediatrica	»	20
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica	»	20
nefropatie congenite ed ereditarie	»	10
nutrizione e accrescimento	»	10
terapia sostitutiva in età pediatrica	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 227. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti di degenza, ambulatori e laboratori dell'istituto di medicina interna e geriatria, nonché degli enti ospedalieri appositamente convenzionati.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 3 maggio 1990

Il rettore

90A3559

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 14 marzo 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnologia della produzione della carne;

Vista la delibera del senato accademico del 4 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'11 maggio 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 28 febbraio 1990 in merito all'istituzione della scuola diretta a fini speciali in tecnologia della produzione della carne;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore è aggiunta la scuola in tecnologia della produzione della carne. Con il titolo XVIII, dopo l'art. 698 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della scuola in tecnologia della produzione della carne.

Scuola in tecnologia della produzione della carne

Art. 699. — È istituita una scuola diretta a fini speciali in «tecnologia della produzione della carne» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nelle metodologie, nelle tecniche e nella gestione degli allevamenti animali con prevalente indirizzo verso la produzione della carne.

La scuola rilascia il diploma in «tecnologie della produzione della carne».

Art. 700. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentosettanta ore di insegnamento e centottanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in venti per ciascun anno di corso per un totale di quaranta studenti.

Art. 701. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di agraria cui afferiscono gli insegnamenti di cui all'art. 702.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 702. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti tutti di durata semestrale:

1° Anno:

1) anatomia;
2) fisiologia e biochimica delle produzioni animali;
3) miglioramento genetico;
4) istituzioni di nutrizione ed alimentazione;
5) metodologia sperimentale e statistica;
6) conoscenza e valutazione degli animali;
7) chimica bromatologica e analisi;
8) produzione e conservazione dei formaggi;
9) lingua inglese.

2° Anno:

1) tecnologia della produzione bovina;
2) tecnologia della produzione suina;
3) tecnologia della produzione avicola;
4) tecnologia della produzione degli allevamenti minori;
5) mangimistica e legislazione;
6) igiene e profilassi negli allevamenti;
7) ostetricia, ginecologia e inseminazione artificiale;
8) zooeconomia e contabilità;
9) gestione.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 703. — L'attività pratica comporta esercitazioni sulla materia trattata nel corso e attività sperimentali.

Art. 704. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in periodi di permanenza presso aziende agro-zootecniche con esercitazioni pratiche di «management» e ha la durata di duecentotrenta ore.

Art. 705. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria. Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono alla presenza di una commissione composta secondo le disposizioni universitarie vigenti.

Art. 706. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione, di fronte ad una commissione designata dal consiglio della scuola e composta secondo le norme universitarie vigenti, di un elaborato predisposto durante il tirocinio e relativo all'attività svolta.

Art. 707. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A3475

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987.

Il giorno 16 maggio 1990 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del protocollo tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina sul trattamento ed il soggiorno dei lavoratori, firmato a Roma il 9 dicembre 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 30 dicembre 1989 n. 442, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1990, supplemento ordinario n. 4.

In conformità all'art. 18, il protocollo è entrato in vigore il 16 maggio 1990.

90A3435

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma «Al merito della redenzione sociale»

Con decreto ministeriale 2 agosto 1990 è stato conferito al dottor La Barbera Giuseppe il diploma di primo grado «Al merito della redenzione sociale» con consegna di medaglia d'oro di cui lo stesso avrà facoltà di fregiarsi.

90A3548

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

malattie dell'apparato respiratorio.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

meccanica razionale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

elaboratori elettronici e sistemi meccanografici.

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiopatologia della riproduzione umana;
clinica odontostomatologica (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria dei campi;
complementi di fisica.

Scuola di ingegneria aerospaziale:

astrodinamica applicata.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3549

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Misune S.r.l.», in Lecco, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 30 luglio 1990, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Misune S.r.l.», con sede in Lecco, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

90A3506

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «La nostra casa don Lorenzo Cantoni», in Pavia, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «La nostra casa don Lorenzo Cantoni», con sede in Pavia, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, nonché autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sacerdote don Renzo Cantoni, con testamento olografo del 26 gennaio 1981, pubblicato con verbale del notaio Onofrio Restivo, il 5 gennaio 1984, rep. n. 147282.

90A3483

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Firenze

Con decreto 23 luglio 1990 del Ministro del tesoro sono state approvate le modifiche degli articoli 5, 6, 7, 17, 19, 26, 30, 33, 37, 42, 48, 52 e 53 dello statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

90A3560

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fossano

Con decreto 23 luglio 1990 del Ministro del tesoro è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Fossano, con sede in Fossano (Cuneo).

90A3561

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale «Sorgente Cintoia»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 4234 del 14 maggio 1990, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Cintoia S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in Greve in Chianti (Firenze), via Cintoia Bassa, 55, frazione Strada in Chianti, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sorgente Cintoia» destinate a contrassegnare i contenitori di vetro e di materiale PET della capacità di litri 0,5 - 0,75 - 1 - 1,5 - 2, per i tipi come sgorga dalla sorgente; addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica; le nuove etichette e stampati accessori dovranno essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla sopracitata deliberazione n. 4234 del 14 maggio 1990 della quale l'allegato medesimo è parte integrante, tenuto conto che agli esemplari stessi dovranno essere apportate le seguenti correzioni:

l'indicazione «Sorgente» della denominazione «Sorgente Cintoia» deve essere riportata sulle etichette con caratteri di altezza e larghezza conformi alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2, punti *a)* e *b)* ed all'art. 18 del decreto ministeriale 1° febbraio 1983;

le indicazioni riportate sulle etichette dei contenitori di vetro della capacità di litri 0,75 devono essere tutte chiaramente leggibili.

La Sorgente Cintoia S.r.l. è stata autorizzata ad utilizzare fino, e non oltre, al 30 settembre 1991, per contrassegnare i contenitori dell'acqua minerale naturale «Sorgente Cintoia» di cartone politenato (tetrapak tetrabrik), della capacità di litri 1 e di 500 millilitri, per il tipo di acqua come sgorga dalla sorgente, le etichette autorizzate con la delibera della giunta regionale Toscana n. 8020 del 31 agosto 1987.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11 e 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono stati assoggettati alla precitata autorizzazione n. 4234 del 14 maggio 1990.

I recipienti dell'acqua minerale naturale «Sorgente Cintoia» non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati ai punti 1) e 2) della predetta delibera.

90A3487

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Ubersetzung des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 3. August 1990; es betrifft eine Ausrichtungs- und Koordinierungsrichtlinie des Staates zu Lasten der autonomen Regionen und Provinzen über die vierte Landwirtschaftszählung.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 41 vom 11. September 1990 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Ministerpräsidenten vom 3. August 1990 veröffentlicht ist; es betrifft eine Ausrichtungs- und Koordinierungsrichtlinie des Staates zu Lasten der autonomen Regionen und Provinzen über die vierte Landwirtschaftszählung. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik *auf der Seite 21* kundgemacht.

90A3599

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 31 ottobre 1989 del Politecnico di Torino, concernente «Modificazioni allo statuto del Politecnico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 45 del 23 febbraio 1990)

All'art. 21 del decreto citato in epigrafe, alla pagina 20, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «n. 1 nel raggr. *1170* meccanica applicata alle macchine», si legga: «n. 1 nel raggr. *1070* meccanica applicata alle macchine».

90A3588

Comunicato relativo al decreto rettorale 31 ottobre 1989 dell'Università di Trieste, concernente «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 1990)

Nel decreto citato in epigrafe, alla pagina 44, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del «3° Anno» dove è scritto: «analisi e critica del bilancio e dei *costi* economici (biennale, 2° anno).» si legga: «analisi e critica del bilancio e dei *conti* economici (biennale, 2° anno).».

90A3587

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
  presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**296.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**556.000**
- semestrale	**L.**	**300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**255.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***



L. 1.000